



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SECRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0027898 P-4.8.3.7
del 12/10/2022



Ministero della transizione ecologica
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura
Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Istanza di proroga dei termini di validità della pronuncia di compatibilità ambientale espressa dalla D.G.R della regione Basilicata n. 1415 del 23 ottobre 2012 relativo al progetto di impianto eolico da realizzare in agro dei Comuni di Muro Lucano, Bella e Balvano (PZ).
Progetto presentato dalla Monte Raitiello S.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Carlo Notaruzzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), che prevede il deferimento *"al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,"* della decisione *"di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti"* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che *"Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto"*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile ai sensi del D.M. 10 settembre 2010";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota n. 7593 del 16 aprile 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo alla conclusione del procedimento di proroga, per un periodo pari a 36 mesi, del termine di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, con deliberazione della Giunta regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012, relativamente al progetto di impianto eolico e relative opere di connessione da realizzare in agro dei Comuni di Muro Lucano, di Bella e di Balvano (PZ), proposto dalla società Monte Raitiello S.r.l.;

PRESO ATTO che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012 - i cui termini di validità sono stati dapprima rideterminati con deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 10 aprile 2015 e, successivamente, prorogati al 31 dicembre 2018, con deliberazione di Giunta regionale n. 1352 del 23 novembre 2016 - richiede l'osservanza delle prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente rese nella seduta del 22 luglio 2011;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di 25 aerogeneratori, di cui 18 aventi potenza nominale unitaria pari a 2 MW, 6 di potenza unitaria nominale di 3 MW e 1 della potenza nominale di 1,8 MW, per una potenza nominale complessiva di 55,8 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili;

PRESO ATTO che la competenza in ordine alla valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW è stata, successivamente, attribuita alla competenza statale dal decreto legislativo 10 giugno 2017, n. 104 del 2017, attuativo della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Monte Raitiello S.r.l., con nota del 20 settembre 2018, ha presentato istanza di proroga di 36 mesi del termine di validità del provvedimento di VIA, reso dalla regione Basilicata sul progetto in esame con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il parere n. 2911 del 21 dicembre 2018, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha respinto l'istanza di proroga di 36 mesi avanzata dal proponente con riguardo al progetto in esame;

VISTO il parere n. 3054 del 21 giugno 2019, con il quale la citata Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, ha accolto la richiesta del proponente, relativa alla redazione della Valutazione di incidenza ambientale concernente le aree SIC-ZPS Monte Paratiello (IT9210190) e la Riserva naturale Monti Eremita - Marzano interna ai SIC-ZPS (IT8050020), riservandosi ulteriori valutazioni rese all'esito dell'analisi della documentazione;

VISTO il parere n. 3190 del 15 novembre 2019, con il quale la menzionata Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, in esito all'esame della documentazione relativa alla Valutazione di incidenza ambientale sopra citata inviata dal proponente, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota n. 9173-P del 27 marzo 2019, con la quale il Ministero della cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo, anche sulla base del parere espresso, con nota prot. n. 1726 del 6 marzo 2019, dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, ritenendo che *"non sussistono i presupposti indispensabili per confermare le valutazioni già effettuate in merito al Progetto di cui trattasi nell'ambito della VIA regionale"*;

VISTA la nota prot. n. 16477 del 13 giugno 2019, mediante la quale il citato Ministero della cultura ha reso le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, confermando il citato parere n. 9173-P del 27 marzo 2019;

VISTA la nota acquisita con prot. DICA n. 25632 del 14 settembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso la documentazione relativa alla fase istruttoria necessaria alla valutazione dell'opera che qui si esamina;

VISTA la nota prot. n. 25218 del 9 settembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 21 settembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori, utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la nota n. 20008 del 21 settembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha richiesto di stralciare dall'ordine del giorno della riunione in oggetto *"la questione relativa alla proroga della VIA relativa all'impianto eolico della Monte Raitiello Srl, posto che nel*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

lungo periodo di tempo intercorso dalla proposizione della domanda di proroga, la società proponente ha presentato un aggiornamento del progetto (sostituzione con un numero minore di aerogeneratori di maggiori dimensioni) che secondo quanto statuito dalla Commissione VIA-VAS in sede di valutazione preliminare dovrà essere oggetto di una nuova procedura di VIA”;

VISTA la nota n. 27473 del 1° ottobre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, richiedeva al citato Dicastero di comunicare i propri intendimenti circa il prosieguo del procedimento in oggetto;

VISTA la nota n. 8398 del 6 aprile 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha confermato la richiesta di rimessione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, in considerazione della rinuncia del proponente, *medio tempore* intervenuta, alla menzionata variante di progetto;

VISTA la nota n. 14601 del 25 maggio 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 31 maggio 2022 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori, utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ATTESO che, in sede di riunione, i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire ad un accordo per il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

VISTA la nota n. 20663 del 31 maggio 2022, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame, nonché gli stralci grafici e cartografici tratti dalla documentazione prodotta dalla società proponente;

VISTA la nota n. 21909 del 9 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura ha trasmesso ulteriore documentazione;

RILEVATO che il Ministero della cultura, facendo proprie le valutazioni espresse dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata con parere n. 1726 del 6 marzo 2019, ha evidenziato che, dalla data del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è mutato il quadro normativo in ragione dell'entrata in vigore della citata legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, con riferimento alla quale *“non è stata mai effettuata una verifica della compatibilità ambientale tra le aree non idonee”* e il progetto in esame;

RILEVATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con il citato parere n. 1726 del 6 marzo 2019, ha sottolineato la necessità di verificare la situazione al contorno facendo ricorso ad una *“tavola di analisi delle interferenze con eventuali parchi limitrofi esistenti e con parchi autorizzati, al fine di valutare eventuale impatto cumulativo sul paesaggio”*, nonché di svolgere la valutazione di incidenza ambientale in relazione alla presenza di Siti di interesse comunitario (SIC) - Zone di protezione speciale (ZPS) posti nelle vicinanze;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, a parere della competente Soprintendenza, la citata legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54 (Allegato A1.3) individua il territorio di Muro Lucano (comuni di Muro Lucano, Castelgrande, Bella, Baragiano, Picerno e Vietri) tra le aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

ATTESO che il Ministero della cultura ha rappresentato *“la necessità di analizzare ex novo l’insieme delle interferenze possibili, attraverso una nuova valutazione di impatto ambientale secondo quanto stabilito”* dal citato articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria del 31 maggio 2022, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l’interesse pubblico all’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell’Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell’impianto in esame;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione subordina all’utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di *“rinnovabili”* su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l’energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di almeno 1 GW a partire dall’anno 2021 e che, sulla stessa linea, il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO che la mera interferenza delle opere in progetto con le fasce di rispetto di cui alla citata legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, non potrebbe comunque comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto in quanto richiederebbe lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, nei citati pareri, ha rappresentato che *"all'epoca del rilascio dell'autorizzazione e ad oggi, il parco eolico non interessava aree della Rete Natura 2000, Aree Naturali Protette, Aree con immobili di interesse pubblico, zone con vincolo architettonico/archeologico"* e che il progetto si pone all'esterno dell'area *buffer* della ZSC IT9210190 "Monte Paratiello" e della Riserva Naturale SIC-ZPS IT8050020 "Massiccio Monte Eremita ed è esterno all'area *buffer* di 1000 metri di distanza dai confini delle aree SIC o ZPS;

CONSIDERATO, altresì, che, avendo riguardo all'impatto paesaggistico dell'opera in esame, la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, nel citato parere n. 2911 del 21 dicembre 2018, ha evidenziato che non sono intervenute modifiche dello stato vincolistico rispetto a quanto valutato nel corso della procedura di valutazione di impatto ambientale, non essendo sopravvenuti nuovi livelli di vincolo e tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ha rilevato l'assenza di alterazioni fisiche dell'area oggetto dell'intervento successivamente all'adozione del provvedimento originario di compatibilità ambientale di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ha, inoltre, rilevato che *"non sono stati realizzati o autorizzati impianti eolici, sia pure di minima potenza, che possano rendere necessaria una verifica di impatto cumulativo"* e, inoltre, che *"non vi sono progetti, anche appartenenti a differenti tipologie di attività, autorizzati o per i quali il procedimento di autorizzazione sia in corso"*;

RITENUTO che il Ministero della cultura non ha effettivamente individuato specifiche criticità e ricadute del progetto in punto di beni e aree tutelate, limitandosi a rappresentare la non idoneità del contesto territoriale nel quale ricade il progetto medesimo;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ha sottolineato che l'impianto si colloca in una zona - caratterizzata da rari presidi abitati e priva di nuovi fabbricati - che non presenta ricettori sensibili, e che la distanza degli aerogeneratori da edifici a destinazione abitativa non è mai inferiore a 2,5 volte l'altezza massima delle torri in progetto;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO che, in considerazione delle particolari vicende procedurali sopra descritte, la proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata con deliberazione della Giunta regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012 - che può intendersi, anche in considerazione degli approfondimenti istruttori svolti, quale rinnovo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale - debba decorrere a far data dalla conclusione del presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, con deliberazione della Giunta regionale n. 1415 del 23 ottobre 2012 - come rideterminati con deliberazioni della Giunta regionale n. 453 del 10 aprile 2015 e n. 1352 del 23 novembre 2016 - relativamente al progetto di parco eolico da realizzare in agro dei comuni di Muro Lucano, Bella e Balvano (PZ), della società Monte Raitiello S.r.l, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con il parere n. 3190 del 15 novembre 2019, nonché quelle previste dalle sopramenzionate deliberazioni della Giunta regionale, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati, per ciascuna prescrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a tre anni.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI